

LINEE GUIDA ED INDIRIZZI OPERATIVI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI PER LE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 BIS COMMI 2 E 3 DEL D.L.
83/2012

1. PREMESSA

Le presenti linee guida ed indirizzi operativi hanno ad oggetto le procedure amministrative di bonifica delle aree escluse dai siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 36 bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese. L. 134/2012), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

Per quanto riguarda la Toscana, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto 11 gennaio 2013, ha escluso tra i SIN, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 bis sopra citato, quello delle "Strillaie", mentre, con la deliberazione n. 296 del 22 aprile 2013, la Giunta regionale ha approvato la "Proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara, di Livorno e di Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 134 del 7 agosto 2012". Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 29 ottobre 2013, è stato ridefinito il perimetro del SIN di Massa e Carrara, stabilendo che la Regione Toscana subentri al Ministero nella titolarità dei procedimenti di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2005 relativamente alle aree escluse dalla nuova perimetrazione.

Pertanto le presenti linee guida ed indirizzi operativi trovano immediata applicazione per il sito delle "Strillaie" e per le aree non più ricomprese nella nuova perimetrazione del SIN di Massa e Carrara, mentre saranno applicabili alle aree escluse dai nuovi perimetri dei SIN Livorno e Piombino solo a seguito dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E COMPETENZE

Per le aree escluse dal perimetro dei Siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012, si applicano le procedure previste dall'articolo 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia

ambientale) nonché quelle previste dall'articolo 20 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e dalle linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati, di cui alla delibera della Giunta regionale del 15 marzo 2010, n. 301.

Non trova invece applicazione la legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), che trasferisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, in quanto l'art. 36 bis del d.l. 83/2012, successivo alla l.r. 30/2006, ha attribuito alla Regione "le operazioni di verifica e di eventuale bonifica" sulle aree escluse dai siti di interesse nazionale.

Su tali aree pertanto la Regione subentra al Ministero nella titolarità delle procedure di bonifica di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, provvedendo alla convocazione delle conferenze di servizi finalizzate alla valutazione ed approvazione del piano di caratterizzazione, dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica.

Poiché l'art. 36 bis del d.l. 83/2012 attribuisce alla competenza regionale sia le operazioni di verifica che quelle di eventuale bonifica, e considerato anche che l'art. 252 del d.lgs. 152/2006 attribuisce alla competenza del Ministero (cui la Regione subentra per effetto del sopra citato art. 36 bis) la procedura di bonifica di cui all'art. 242, ivi compresa la realizzazione d'ufficio delle procedure e degli interventi di bonifica di cui all'art. 250, la Regione, limitatamente ai procedimenti oggetto della presenti linea guida, è altresì l'ente competente:

- a) all'individuazione dei soggetti che con il loro contributo causale hanno determinato le contaminazioni presenti nelle varie matrici ambientali e che, conseguentemente, sono obbligati all'effettuazione delle indagini, analisi ed interventi di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006;
- b) alla realizzazione d'ufficio delle procedure e degli interventi di bonifica di cui all'art. 250 del 152/2006;
- c) all'effettuazione delle indagini e delle attività istruttorie durante le varie fasi del procedimento.

Resta invece ferma la competenza della Provincia a certificare il completamento degli

interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato, secondo quanto previsto dall'articolo 248, comma 2, del d.lgs. 152/2006. Rimangono inoltre ferme le competenze della Provincia sull'iscrizione in anagrafe dei siti contaminati, secondo quanto previsto nella DGR 301/2010.

Per l'espletamento delle funzioni amministrative relative agli interventi di bonifica la Regione si avvarrà del supporto di A.R.R.R. SpA, nel rispetto delle forme e finalità di cui alla L.R. 29 dicembre 2009 n. 87 in particolare secondo quanto previsto nell'oggetto sociale all'art. 5 lett. b) e h).

3. COMPLETAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

Per il sito delle Strillaie il quadro conoscitivo è già stato definito, tant'è che è già stata avviata la fase di progettazione degli interventi di bonifica.

Le aree e le acque di falda già ricomprese nei tre i SIN di Piombino, Livorno e Massa Carrara sono state in gran parte caratterizzate, sia per iniziativa dei soggetti privati, sia per iniziativa pubblica. In alcuni casi, i soggetti privati interessati hanno già provveduto ad elaborare il progetto di bonifica per le aree di proprietà e/o in gestione.

Seppur vi siano ancora delle porzioni non ancora caratterizzate, il grado di conoscenza attuale della contaminazione in atto nei tre siti, sia per i terreni che per la falda, risulta essere sufficientemente sviluppato.

In primo luogo, pertanto, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, prenderà atto dello stato di consistenza e di contaminazione delle aree trasferite alla competenza regionale, come risultante dalle indagini già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di trasferimento, e dagli altri dati contenuti nelle banche dati nazionali e regionali. Nella suddetta deliberazione sarà altresì indicato, per ciascun sito, lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di bonifica.

Le aree oggetto della sopra citata delibera sono inserite nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui alla DGR 301/2010, a cura della Provincia.

Con separati provvedimenti, la Regione, approva, anche su iniziativa degli enti locali interessati e con il supporto di ARPAT, programmi di verifica, finalizzati ad individuare, per ciascun sito oggetto del presente atto, le aree a destinazione non produttiva che possono essere restituite agli usi legittimi. Si tratta di aree in cui, sulla base delle informazioni e dei dati già in possesso ovvero delle ulteriori indagini ed analisi integrative eventualmente individuate nei programmi di verifica, il suolo risulta non contaminato.

All'esito delle operazioni di verifica la Giunta regionale con propria deliberazione provvede ad escludere dal perimetro del sito di riferimento le aree che vengono restituite agli usi legittimi.

Nel corso delle suddette operazioni di verifica, rimane comunque ferma la possibilità per il proprietario dell'area interessata, o per il responsabile dell'inquinamento se individuato, di attivare le procedure per l'accertamento dello stato di contaminazione del sito ai sensi dell'art. 242 del d.lgs 152/2006.

la Regione provvede altresì a completare ed aggiornare il quadro conoscitivo anche per le aree non residenziali non facenti più parte del SIN, al fine di:

- individuare con precisione le cause della contaminazione;
- individuare i soggetti che con il loro contributo causale hanno determinato le contaminazioni presenti nelle varie matrici ambientali;
- individuare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, le aree che possono essere restituite agli usi legittimi;
- valutare la necessità che siano attivati , ove necessario, gli interventi di MISE.

Per la suddette attività di ricognizione e completamento del quadro conoscitivo, la Regione può avvalersi di ARPAT, nel rispetto delle forme e modalità di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)), fatta comunque salva la possibilità di stipulare accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con altri enti pubblici per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Le risultanze delle attività svolte sono notificate sia ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e quindi obbligati alla bonifica, sia ai soggetti proprietari, nel caso questi

ultimi non coincidano con i responsabili dell'inquinamento, ai fini dell'eventuale iscrizione dell'onere reale, ai sensi dell'articolo 253 del d.lgs. 152/2006.

In particolare, sono identificati quali soggetti obbligati ad eseguire gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, gli studi di analisi di rischio nonché la progettazione e l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti, se contaminati, i soggetti responsabili dell'inquinamento del suolo e/o della falda.

Il proprietario dell'area interessata, che non sia anche responsabile dell'inquinamento, può provvedere agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006, al fine di evitare le conseguenze dei vincoli che gravano sull'area. Lo stesso, anche se non responsabile dell'inquinamento, è comunque tenuto ad attuare, secondo quanto previsto dall'articolo 245 del d.lgs. 152/2006, tutte le misure di prevenzione necessarie ad impedire l'ulteriore aggravamento della contaminazione, in particolare delle acque superficiali e sotterranee, che possano determinarsi per migrazione degli inquinanti dall'area di sua proprietà.

Nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili o di inattività del proprietario o degli altri soggetti interessati, gli interventi sono eseguiti d'ufficio dalla Regione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del d.l. 83/2012. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 253 (Oneri reali e privilegi speciali) del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'iscrizione dell'onere reale sull'area interessata.

E' fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento da parte del soggetto interessato, che abbia provveduto autonomamente agli adempimenti di cui al titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006, oppure da parte della Regione, qualora agisca ai sensi dell'articolo 250 del medesimo decreto.

4. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE PRIVATE DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI RESPONSABILI O DEI PROPRIETARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

4.1. Caratterizzazione

Il piano di caratterizzazione, elaborato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 242 del

d.lgs. 152/2006 e relativi allegati, nonché della DGR 301/2010, è trasmesso alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competente, nonché all'ARPAT, per la relativa approvazione in conferenza di servizi.

I risultati della caratterizzazione sono trasmessi all'ARPAT per lo svolgimento dei controlli previsti dal paragrafo 6, parte prima, delle linee guida ed indirizzi operativi di cui alla DGR 301/2010. Per lo svolgimento di tali controlli, l'ARPAT:

- partecipa, con tecnici qualificati, all'ubicazione dei punti di campionamento in funzione dei centri di pericolo presenti nell'area, convalidando le modalità di prelievo dei campioni di suolo e acque di falda;
- convalida le analisi relative ai campioni di suolo e acque di falda entro venti giorni dalla trasmissione dei risultati delle attività analitiche.

All'esito positivo dei controlli effettuati dall'ARPAT, i risultati della caratterizzazione sono trasmessi alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competente, con le modalità previste dalla DGR 301/2010.

Qualora i suoli e la falda presentino livelli di inquinamento inferiori alle CSC (fatti salvi più elevati valori di fondo naturale-antropico definiti ai sensi del paragrafo 3 della parte prima delle linee guida ed indirizzi operativi di cui alla DGR 301/2010), entro trenta giorni dal ricevimento dei risultati della caratterizzazione, salvo eventuali richieste di integrazione, il dirigente della struttura regionale competente, acquisito il parere dell'ARPAT dichiara concluso il procedimento, con conseguente restituzione agli usi legittimi delle aree.

4.2 Analisi di rischio

Nel caso in cui i suoli e/o le acque di falda risultino potenzialmente contaminati (superamento CSC), il soggetto obbligato o il soggetto interessato trasmette alla struttura regionale competente in materia di bonifica di siti inquinati l'elaborato di analisi di rischio sito specifica e di stima del rischio sanitario ed ambientale, nonché gli eventuali monitoraggi, ove necessari, che garantiscano il rispetto dei limiti di esposizione professionale (TLV-TWA) ed indica le misure di messa in sicurezza adottate o da adottare.

La Regione, ricevuto l'elaborato di analisi di rischio sito specifica e di stima del rischio sanitario ed ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, anche ai fini di cui

all'articolo 248, comma 1, del d.lgs. 152/2006, a cui sono invitati a partecipare la Provincia, il Comune, l'ARPAT e l'ASL, nonché gli altri enti pubblici titolari di specifiche competenze.

Qualora gli esiti dell'analisi di rischio attestino il mancato superamento delle CSR e per la falda il mancato superamento dei valori CSC - limite di conformità - ai confini dell'area di proprietà, come previsto all'allegato 1 alla parte IV del d.lgs. 152/2006, il dirigente della struttura regionale competente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, autorizza, ai sensi dell'articolo 242, comma 5, del d.lgs. 152/2006, la restituzione delle aree agli usi legittimi, tenendo conto dell'uso cui l'area in questione è destinata, della stima del rischio sanitario e delle relative CSR determinate in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006. Il provvedimento contiene altresì le prescrizioni per lo svolgimento di un programma di monitoraggio.

In ogni caso, come previsto dalle linee guida ed indirizzi operativi di cui alla DGR 301/2010, qualora si modificano le condizioni antropiche-ambientali o di destinazione d'uso del sito, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'analisi di rischio, il soggetto obbligato o interessato è tenuto ad elaborare una nuova analisi di rischio con i nuovi parametri di input.

4.3. Progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa/permanente delle aree di competenza

Nel caso di superamento delle CSR per il suolo e/o la falda oppure qualora per la falda si verifici il superamento dei valori CSC - limite di conformità - ai confini dell'area di proprietà, il soggetto obbligato o interessato trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune nonché all'ARPAT il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Il progetto deve assicurare, per quanto attiene alla falda, il totale contenimento e bonifica delle acque e l'adeguato trattamento delle medesime.

La Regione, convoca, ai sensi del comma 7 dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, apposita conferenza dei servizi a cui sono invitati a partecipare la Provincia, il Comune, l'ARPAT e la ASL nonché gli altri enti pubblici titolari di specifiche competenze. Il dirigente della struttura regionale competente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, provvede all'approvazione del progetto.

Al completamento degli interventi di bonifica, il soggetto obbligato o interessato trasmette i risultati delle attività svolte alla Provincia che, ai sensi dell'art. 248, comma 2 del d.lgs 152/2006, provvede, ove ne ricorrano le condizioni e sulla base della relazione tecnica predisposta dall'ARPAT, alla certificazione dell'avvenuta bonifica.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 12, della l.r. 25/1998, la suddetta certificazione può essere rilasciata anche in caso di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, previsti nel progetto di bonifica della falda già approvato, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al relativo progetto. Ciò fermo restando lo svincolo della fideiussione ad esecuzione ultimata dell'intero progetto di bonifica. La depurazione della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel provvedimento di certificazione di avvenuta bonifica.

5. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Qualora il soggetto responsabile della contaminazione non provveda direttamente agli adempimenti previsti al titolo V del d.lgs. 152/2006 e non provvedano né il proprietario né altri soggetti interessati, la Regione procede ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del d.l. 83/2012.

Gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati ai sensi dell'articolo 253 del d.lgs. 152/2006. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e risulta indicato nel certificato di destinazione urbanistica del sito.

Le spese sostenute per i suddetti interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento solo qualora sia impossibile accertare l'identità del soggetto responsabile oppure esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, o qualora tali azioni di rivalsa risultino infruttuose. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base

di provvedimento motivato, le spese degli interventi eseguiti soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.